
DCO 474/2023/R/eel

**“Orientamenti per la regolazione
infrastrutturale del servizio di
trasmissione dell’energia elettrica per il
sesto periodo di regolazione 2024-2027”**

OSSERVAZIONI UTILITALIA

1. Osservazioni generali

Tra gli aspetti di interesse presenti nel DCO per le Imprese di distribuzione, rileva sicuramente il tema della **regolazione tariffaria dell'energia reattiva**.

Nonostante si siano susseguiti negli ultimi due anni numerosi provvedimenti, **la regolazione non può ancora ritenersi completa ma, al contrario, presenta tuttora diversi aspetti che attendono una puntuale definizione da parte di ARERA - e in alcuni casi indicazioni da parte di Terna - al fine di permettere ai DSO di pianificare efficacemente e con certezza regolatoria i propri interventi, in funzione delle esigenze del Sistema.**

Nello specifico, relativamente agli orientamenti di ARERA di cui al capitolo 32 del DCO, si evidenzia come:

- **la previsione al 2025 di una nuova analisi dei volumi di energia reattiva immessa nella rete RTN e il potenziale conseguente aggiornamento della identificazione delle aree omogenee di cui si accenna al paragrafo 32.23 rischia di far considerare ai DSO ancora “provvisorio” l’assetto tecnico che ha condotto a determinate scelte di investimento dei DSO, rispetto alle quali la regolazione tariffaria non appare secondaria;** ciò potrebbe ritardare o comunque condizionare gli interventi di mitigazione delle immissioni di energia reattiva, alcuni dei quali hanno avviato il lungo iter amministrativo e che, quindi, sono in corso di definizione da parte dei Distributori (fermo restando quelli invece già in fase avanzata). Questo stato di indeterminazione oggettivo che viene subito dai Gestori di rete di distribuzione potrà avere effetti anche sulla messa a punto dei Piani di Sviluppo, in fase di definizione ultima, per le Imprese con almeno 100.000 POD e che – come noto – hanno un orizzonte quinquennale;
- in relazione alla previsione di cui al 32.24 del DCO, si precisa che **il riferimento esclusivo alla regolazione continua della tensione** - oltre a poter guidare a una direzione diversa nelle scelte tecniche di investimento future rispetto a quelle finora adottate in tema di contenimento delle immissioni di energia reattiva - **rischia di escludere in maniera non giustificata impianti con tecnologie tradizionali quali condensatori, già presenti in diverse CP.**

In aggiunta a tali aspetti che rispondono agli specifici orientamenti di ARERA presenti nel DCO, preme segnalare anche quanto segue.

In occasione dell’incontro plenario (ARERA – TERNA – DSO) svoltosi lo scorso 25 ottobre 2023, **Terna ha presentato una proposta di individuazione di criteri e modalità di analisi delle soluzioni tecnologiche dei DSO** (di seguito “Proposta”).

Tale proposta **si configura come tardiva** rispetto a quanto disposto dalla delibera 712/2022 con la quale ARERA ha individuato la data del 15 ottobre 2023 quale scadenza per la presentazione da parte dei DSO>100kPOD della propria pianificazione degli interventi per il controllo della tensione e la gestione degli scambi di energia reattiva. Questa pianificazione, peraltro, ai sensi della medesima delibera, è stata svolta, laddove possibile, in coordinamento con la stessa Terna.

Ma ancor più in generale, da questa proposta **emerge come Terna stia mettendo in atto un cambio di approccio al problema della reattiva molto impattante**; infatti, in precedenza, quando è stato sollevato il problema, era stato chiesto ai DSO di annullare in toto le immissioni di energia reattiva verso la rete AT, aspetto che ha indotto la regolazione a definire un corrispettivo per i volumi di energia reattiva immessa in rete.

Dalle nuove valutazioni di Terna, sembra invece che Terna voglia chiedere ai DSO di erogare un “servizio di regolazione” del reattivo scambiato con la rete AT, sulla base dell’esercizio della rete AT.

Altro aspetto che non appare chiaro è **il tema delle aree diverse da quelle omogenee (c.d. “aree bianche”)**: nella richiamata proposta di Terna, viene riportato: *“Per le aree non omogenee Terna non richiederà interventi di compensazione; qualora i DSO decidessero di installare reattori in queste aree, tranne in opportune circostanze segnalate puntualmente da Terna, essi saranno eserciti normalmente come aperti.”*. A tal riguardo si evidenzia che una tale fattispecie risulterebbe mettere in seria difficoltà **i DSO che da una parte sono chiamati dalla regolazione a rispettare un divieto di immissioni di energia reattiva (pena il pagamento di corrispettivi tariffari) e dall’altra nell’impossibilità di porre in campo soluzioni tecniche che permettano di ridurre i flussi.**

Questo nuovo approccio esposto da Terna, in un Documento peraltro informale, quindi, appare non coerente con la regolazione in essere e, se i presupposti delle considerazioni di Terna saranno riconfermati, perché tecnicamente corretti per la gestione della RTN, è necessario ricondurre a razionalità economica per il Gestore di rete di distribuzione il quadro complessivo tecnico che ne deriverebbe.

Sebbene ARERA più volte abbia promosso una condivisibile sensibilizzazione verso gli Utenti che possono contribuire a ridurre i flussi di energia reattiva in risalita verso Terna, non è immaginabile che con il solo intervento di tali Clienti ci sia un azzeramento delle immissioni e per tale ragione **è necessario garantire al DSO di verificare l’opportunità di intervenire anziché di essere soggetto – in modo passivo – al pagamento dei corrispettivi.**

Inoltre, laddove un DSO che opera in area non omogenea non potesse installare dispositivi di compensazione in ogni singola CP per limiti tecnici o anche per questioni di efficienza economica/tecnica, è necessario confermare – in analogia con quanto previsto per le aree omogenee – **che siano previste compensazioni tra più cabine primarie elettricamente interconnesse.** In tal caso, andrebbe quindi integrata l’identificazione delle aree omogenee con i perimetri di tali ulteriori aree del territorio nazionale. **Ciò a meno che, coerentemente con l’evidente implicita affermazione che tali immissioni non impattano significativamente sull’esercizio della rete di Terna, ARERA e Terna non procedano ad introdurre una deroga espressa all’applicazione dei corrispettivi per le aree non omogenee.**

In relazione alle “aree omogenee” invece, è necessario definire alcuni aspetti ancora non riportati espressamente nella regolazione:

- relativamente alla considerazione di Terna presente nella Proposta illustrata il 25 ottobre u.s. che riporta: *“Laddove siano previsti/realizzati interventi di compensazione da parte di Terna, sarà valutata puntualmente la necessità o meno di prevedere una compensazione da parte dei DSO. In tal senso, qualora Terna ritenga non siano necessari interventi da parte*

dei DSO, questa esigenza sarà comunicata.”, è necessario che la regolazione:

- **preveda una specifica deroga dell'applicazione dei corrispettivi** di cui all'art. 6, lett. d) della delibera 712/2022 per tutte le CP ricadenti nel perimetro dell'area considerata;
- chiarisca che la puntuale valutazione da parte di Terna sia intesa solo per la previsione di compensazione da parte dei DSO ulteriore rispetto a quella già condivisa da Terna con i DSO nell'ambito del coordinamento già avvenuto ex determina 2/2021 e ex delibera 712/2022;
- qualora in caso di installazione di dispositivi di compensazione che consentono una regolazione discreta (reattori) sulla base delle esigenze di Terna, un'apparecchiatura sia asservita a coprire le esigenze non solo dell'area omogenea all'interno della quale viene installata ma anche di un'altra area omogenea limitrofa, l'esonero in immissione deve essere esteso anche a tutte le CP della seconda area omogenea;
- analogamente a quanto sopra, qualora per esigenze tecniche e di disponibilità di spazi, l'installazione dei dispositivi di compensazione avvenga in una CP fisicamente al di fuori di un'area omogenea (quindi in un'area non omogenea) ma sia a servizio di questa area omogenea adiacente, è necessario chiarire che anche tutte le CP di detta area omogenea potranno rientrare di diritto nei casi di esonero in immissione e/o prelievo di energia reattiva;
- nel caso di CP ricadenti in area omogenea per le quali Terna ha comunicato al DSO che la criticità è data da impianti di altri DSO presenti nella medesima area omogenea e che quindi eventuali interventi nelle proprie CP sarebbero irrilevanti al fine di risolvere le problematiche presenti nel nodo in questione (e quindi economicamente non efficienti per il Sistema), è necessario chiarire che tali CP potranno rientrare di diritto nei casi di deroga dall'applicazione dei corrispettivi di immissione di energia reattiva.

Inoltre, è essenziale considerare anche le soluzioni di compensazione distribuite sulla rete del DSO. Questo approccio non solo fornisce vantaggi per il servizio richiesto lato AT, ma contribuisce anche al miglioramento della rete MT del DSO. È necessario che la regolazione tenga in considerazione anche queste soluzioni definendo dei criteri specifici per le eventuali deroghe relative a questi interventi, al fine di garantire un'analisi completa e un'ottimizzazione delle soluzioni proposte.

Da ultimo, la richiamata delibera 712/2022 pone in capo a Terna la possibilità presentare un'istanza ad ARERA per l'applicazione di soglie differenti per il prelievo di energia reattiva oppure per l'immissione di energia reattiva, in ragione di specificità locali (art. 6, lett. d)). A tal riguardo, come noto, la prima scadenza temporale per l'invio di detta istanza è decorsa senza che Terna abbia presentato alcuna richiesta: si ritiene quindi necessario prevedere che – in caso di inerzia da parte di Terna – anche il DSO che presenta specificità locali possa trasmettere istanza ad ARERA per quanto di propria competenza.

Tenuto conto degli elementi sopra rappresentati che costituiscono ad oggi un elemento di forte incertezza per le Imprese di distribuzione, in merito alla valutazione degli impatti della regolazione e della necessità di pianificare ulteriori interventi di compensazione delle immissioni

di energia reattiva, Utilitalia auspica una rapida ultimazione del quadro regolatorio, che definisca in maniera univoca anche i molti punti ancora dubbi in merito.

2. Osservazioni specifiche

S12. Osservazioni in merito alla disciplina dei servizi di mitigazione

Si condivide l'orientamento di ARERA di confermare la disciplina dei servizi di mitigazione. La controalimentazione è sicuramente una delle prestazioni richieste al Distributore ai fini di un adeguato esercizio della rete e della continuità del servizio. Tuttavia, a differenza di quanto indicato da TERNA, tale capacità di controalimentazione è un servizio che il DSO deve prevedere innanzitutto per ovviare a problematiche che possano interessare la rete di distribuzione e non la RTN. L'alimentazione degli impianti da RTN, infatti, è una prestazione richiesta a Terna.

Prevedere che il Distributore abbia adeguata capacità per provvedere in autonomia alla controalimentazione della rete di distribuzione in caso di disalimentazione dei propri impianti AT\MT da rete RTN, richiederebbe al Distributore di sostenere investimenti e costi operativi spesso funzionali alla sola gestione di questa tipologia di eventi, senza alcun valore aggiunto per l'esercizio effettivo della rete distribuzione.

Ricordiamo, altresì, che in caso di disalimentazioni da RTN, al Distributore è già richiesto di sostenere tutti i costi necessari alla gestione dell'evento per quanto attiene alle problematiche determinatesi sulla rete di distribuzione a causa della disalimentazioni da RTN, ivi compresi i costi necessari per la controalimentazione della rete di distribuzione effettivamente controalimentabile. In funzione dell'estensione della porzione di rete coinvolta nella problematica, tali costi possono essere significativi.

Inoltre, l'erogazione di tali servizi al fine di garantire continuità ai Clienti, può comportare un esercizio in sovraccarico – o comunque in condizioni fuori standard più stressanti – delle linee elettriche di distribuzione con il conseguente rischio anche di incorrere in penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli indicatori di continuità previsti dalla regolazione *output-based* per la distribuzione. In tal senso, la disciplina dei servizi di mitigazione compensa solo in parte tali maggiori rischi in capo al DSO.

Tenuto conto di quanto sopra, non si condivide la proposta di aggiornamento della valorizzazione di detti servizi: la riduzione dei corrispettivi potrebbe infatti comportare una minor accettabilità da parte del DSO del livello di rischio a cui risulterebbe esposto.

Inoltre, **si apprezza la previsione di una specifica valorizzazione per i servizi di traslazione preventiva di carico:** a tal riguardo, si chiede conferma che la valorizzazione proposta al punto 20.14 (1.000€/MWh) è aggiuntiva a quanto previsto al punto precedente, ovvero per gli utenti sottoposti

a traslazione preventiva del carico i corrispettivi totali sarebbero quindi pari a 8.000€/MWh per le prime 4 ore e 3.000€/MWh per le successive.

Da ultimo, preme evidenziare come, in caso di manovre non eseguite dal DSO entro i 5 minuti previsti, il CdR prevede l'azzeramento dei corrispettivi riconosciuti al DSO (Allegato A.66 del CdR, paragrafo 1.9.2.1): tale previsione risulta particolarmente penalizzante e equivarrebbe a livelli di performance prossimi al 100%.

S24. Osservazioni in merito alle logiche di definizione dei corrispettivi per energia reattiva

Pur condividendo in linea di principio la necessità di aggiornare periodicamente l'analisi dei volumi di energia reattiva e il conseguente eventuale aggiornamento dell'identificazione delle aree omogenee, tenuto conto che la rete elettrica è per sua natura soggetta a variazioni di comportamento, si dovranno valutare con attenzione le risultanze dei tali analisi. Come anticipato nelle Osservazioni generali, infatti, in questo frangente che sta portando faticosamente a una prima individuazione degli interventi che razionalmente devono trovare attuazione, si ritiene che la nuova analisi possa portare a far considerare ai DSO ancora "provvisoria" la regolazione tariffaria finora introdotta e quindi a ritardare - o comunque condizionare gli interventi di mitigazione delle immissioni di energia reattiva in corso di definizione da parte degli stessi.

Si ritiene quindi auspicabile che le nuove verifiche che si vorranno svolgere in futuro tengano conto e non determinino condizionamenti alle azioni messe in campo da Terna e dai DSO e che potranno generare ulteriori effetti su fenomeno delle immissioni di energia reattiva.

Inoltre, in relazione alla proposta di cui al 32.24 del DCO, riferirsi solo alla regolazione continua della tensione - oltre a poter comportare una modifica nelle scelte tecniche di investimento finora adottate in tema di contenimento delle immissioni di energia reattiva - rischia di escludere impianti tradizionali quali condensatori già presenti in diverse CP.



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma